

CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Savona
Nuovo statuto sezionale

Savona, xx.xx.2017

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 E' costituita con sede in Savona una Sezione del CLUB ALPINO ITALIANO fondata nel 1884 e sigla "CAI Sezione di Savona".

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI). Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI, entro i limiti del quale tutta la vita e l'attività sono inquadrate.

Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI.

TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 L'associazione ha per scopo la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale e cura la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4 Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI e del Gruppo Regionale Liguria, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione può provvedere in particolare:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività connesse al territorio montano ed ipogeo, nel rispetto dell'ambiente naturale;
- d) all'individuazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività suddette e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori **di alpinismo e sci-alpinismo**, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche, **culturali** e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, torrentistiche, naturaliste, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. Al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime**
- i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio** alla cura della sede comprensiva di biblioteca, cartografia e archivio;
- l) a pubblicazioni e conferenze e ad ogni altro mezzo ritenuto idoneo agli scopi prefissi.

Art. 5 Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari, **ordinari juniores** e giovani, secondo quanto stabilito dallo Statuto del CAI.

Partecipano all'attività della sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci Cai appartenenti alle sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'assemblea.

E' inoltre istituito un Albo d'Onore per iscrivere i Soci che abbiano acquisito speciali meriti **alpinistici o benemerite** nell'attività sezionale.

Art. 7 Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda **su apposito modulo**, ~~controfirmata da almeno un socio iscritto alla sezione da almeno un anno, al Consiglio Direttivo della Sezione, al quale compete l'accettazione.~~ Per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. **L'iscrizione è personale e non trasmissibile.** Il socio, ~~con l'ammissione,~~ si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, **consultabile sul sito web della sezione** dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 8 ~~L'ammissione accordata~~ **L'iscrizione** entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9 Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo entro l'anno in corso le proprie dimissioni per iscritto, o non chieda di passare ad altra sezione.

Art. 10 Il socio è tenuto a versare all'associazione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera e del distintivo sociale, **delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;**

b) la quota associativa annuale comprendente la copertura assicurativa, e per i soci ordinari, il contributo annuale per le pubblicazioni sociali;

c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali deliberati dall'assemblea.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità, dandogliene comunicazione.

Si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, previo pagamento delle quote associative annuali arretrate deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti nello Statuto del CAI e nel Capo III del Titolo II del Regolamento Generale del CAI.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome della sezione se non da questa autorizzate per mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono **volontarie e** gratuite.

Art. 12 La qualità di socio cessa nei casi indicati dallo Statuto del CAI e dal Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informativi dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma dello stesso Regolamento disciplinare.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 15 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti **all'associazione alla sezione** da almeno due anni compiuti.

Art. 16 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano **dell'associazione della sezione;** essa è costituita da tutti i soci **maggioerenni** e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissidenti.

L'Assemblea:

- **adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della sezione;**
- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea generale del CAI;
- determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sull'acquisto, sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno cinquanta soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 17 L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; in seduta straordinaria è convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo o su domanda sottoscritta da almeno 50 soci, in regola con il pagamento della quota dell'anno in corso. In quest'ultimo caso il Consiglio convocherà l'Assemblea entro trenta giorni dalla data del ricevimento della domanda e per una data non successiva ad ulteriori trenta giorni.

La convocazione **dell'Assemblea** avviene mediante avviso che, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito, **anche per via telematica**, a ciascun socio avente diritto al voto.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Art. 18 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggioerenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'assemblea. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni socio delegato non può portare più di una delega.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

E' escluso il voto per corrispondenza o via mail.

Art. 19 L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento della **sezione** deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale **(bacheche e sito internet)** per almeno quindici giorni, dopo di che, senza che siano intervenute osservazioni od opposizioni, si intendono approvate. Le osservazioni ed opposizioni al verbale dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo il quale deciderà in merito con deliberazione pubblicata all'albo della sezione. Avverso la decisione del Consiglio direttivo è ammesso ricorso a norma dell'articolo 47.

Art. 21 Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo del CAI.

Capo 2° CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di **11-12** membri eletti dall'Assemblea fra i soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente della sezione. La nomina avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Nomina inoltre due vice presidenti

**Il Consiglio inoltre distribuisce fra i propri membri le cariche di:
due Vice presidenti;
Tesoriere.**

E' facoltà del Consiglio delegare a consiglieri ed a soci funzioni specifiche ritenute necessarie per il buon andamento della Sezione ed il disbrigo dei lavori, fra cui la segreteria del consiglio direttivo; può inoltre nominare commissioni tecniche composte anche da soci estranei al consiglio stesso, alla cui presidenza sarà posto un consigliere.

Nomina inoltre il Tesoriere e il Segretario della sezione, che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; essi, in questo caso, non hanno diritto di voto ma possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 23 Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è rinnovato in ragione di un terzo ogni anno, secondo l'anzianità di scadenza.

In caso di dimissioni di un consigliere e per qualsiasi altro caso di vacanza, il Consiglio può sostituire l'interessato con il socio primo non eletto, che ne acquisisce l'anzianità di carica. Può essere dichiarato decaduto quel consigliere che non avrà partecipato a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso comunicato dalla segreteria almeno cinque giorni prima della seduta. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno. La riunione del Consiglio potrà avvenire anche su richiesta scritta di almeno quattro dei suoi componenti, ed in tal caso, il Presidente dovrà provvedere alla convocazione del Consiglio entro sette giorni dalla richiesta stessa.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, **da uno dei Vice Presidenti**, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio; a parità di voto prevale quello di chi presiede.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario del consiglio, e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione, **e devono essere approvati nella seduta successiva. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio di copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.**

Art. 25 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente deve invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI **e i Reggenti delle sottosezioni**; può invitare i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della sezione che riguardi un componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, ne può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

Art. 26 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria **dell'associazione della sezione**, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- **delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;**
- propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi **e Scuole** e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali, 60° e 75°
- **redige e riordina le modifiche dello statuto della sezione.**
- **adotta gli atti e i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati.**

Capo 3° PRESIDENTE

Art. 27 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale.

Il Presidente non può rimanere in carica per un periodo superiore a sei anni consecutivi.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.

Sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei soci, di cui ha la direzione fino alla nomina del suo presidente.

Presenta all'assemblea dei soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico e dallo stato patrimoniale della sezione.

Pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo.

In caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del consiglio direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso consiglio nella prima seduta utile.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano di carica.

~~Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.~~

Capo 4°

TESORIERE E SEGRETARIO SEZIONALE

Art. 28 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; collabora con il Segretario alla gestione finanziaria della sezione.

Art. 29 Il Segretario **sezionale** dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione; è delegato alla firma dei mandati di pagamento.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti da un Segretario nominato fra i Consiglieri.

Capo 5°

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30 Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per 3 anni e nomina fra i suoi componenti un presidente.

Art. 31 Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta all'anno; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

E' compito dei revisori dei conti l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei soci.

TITOLO V

SOTTOSEZIONI

Art. 32 Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del CDR competente.

Le sottosezioni fanno parte integrante della sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati CAI.

Art. 33 Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto dell'associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo **della sezione.**

Art. 34 Le Sottosezioni sono dirette ed amministrate da un Consiglio Direttivo presieduto da un Reggente, nominati dall'Assemblea dei Soci della Sottosezione. I nomi dei componenti il Consiglio sottosezionale vengono comunicati al Consiglio Direttivo della Sezione per la ratifica, entro quaranta giorni dalla nomina.

Art. 35 La convocazione e lo svolgimento delle Assemblee dei Soci, delle adunanze del consiglio direttivo delle eventuali commissioni nominate in seno alla sottosezione, sono disciplinate dal regolamento sottosezionale.

Art. 36 I soci della sottosezione hanno il diritto di voto nelle assemblee della Sezione e il reggente partecipa, dietro invito della direzione sezionale, alle sedute del Consiglio Direttivo sezionale, nelle quali ha voto consultivo. Alle assemblee della sottosezione partecipa un Consigliere sezionale.

Art. 37 I Soci delle sottosezioni pagano alla sezione una quota ridotta il cui ammontare verrà stabilito dal Consiglio Sezionale, previo parere del Reggente della sottosezione.

Art. 38 La Sottosezione, al termine di ogni anno, comunicherà al Consiglio Direttivo della Sezione il proprio conto consuntivo.

TITOLO VI

GRUPPI

Art. 39 Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 40 Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa e amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTTO di riferimento.

Art. 41 Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso.

Art. 42 E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 43 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili e immobili; da eventuali fondi di riserva; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali; dai contributi di soci benemeriti ed enti pubblici, da altre donazioni, proventi o lasciti.

Art. 44 Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica **dell'associazione della sezione.**

Dopo l'assemblea il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 45 I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato **all'associazione alla sezione** stessa.

Art. 46 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento dell'associazione si applicano le norme dello Statuto del CAI e il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 47 **La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il collegio regionale o interregionale dei Proviviri è l'organo giudicante di primo grado, il collegio nazionale dei proviviri è l'organo giudicante di secondo grado.**

Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci;
- il Consiglio Direttivo del Gruppo Regionale Liguria per le controversie fra soci ed organi dell'associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Disciplinare del CAI.

Art. 48 Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso a norma del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.

Il presente statuto, approvato dalle Assemblee dei Soci del xx/xx/2017, verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai soci.

Il presente statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo del CAI.